



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/UCI/sc

Roma, 4 novembre 2022

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Piacenza**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 188/2022_Pubbliche Amministrazioni - Divieto di conferimento di cariche e incarichi a pensionati

Con il quesito del 21 ottobre scorso l'Ordine chiede di sapere se le disposizioni di cui all'art. 5, co. 9 del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135) che hanno introdotto il divieto di attribuire cariche o incarichi nelle pubbliche amministrazioni a lavoratori pensionati, si applicano anche ai professionisti titolari di trattamento pensionistico erogato da Cassa di previdenza professionale (nel caso di specie la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti-CNPADC).

Si osserva preliminarmente che l'art. 5, co. 9, del D.L. n. 95/2012 ha introdotto per le pubbliche amministrazioni il divieto di conferire incarichi direttivi, dirigenziali, cariche in organi di governo, incarichi di studio o consulenza, a pensionati, già lavoratori pubblici o privati¹. Tale divieto, peraltro, non si

¹ Vd. art. 5, co. 9, DL n. 95/2012 (recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario"):

"9. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (122), nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia. Per il personale in quiescenza delle fondazioni liriche di cui al

configura come assoluto, in quanto è fatta salva la possibilità di conferire tali incarichi o cariche a titolo gratuito (e, con specifico riguardo agli incarichi direttivi e dirigenziali, con il limite di un anno)².

La disposizione in commento è stato oggetto di ripetuti interventi di modifica, uno dei quali (art. 6, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114) ha riguardato proprio l'individuazione dei destinatari del conferimento delle cariche ovvero degli incarichi da parte della PA: la norma, che in origine si riferiva ai soli soggetti già appartenenti ai ruoli delle Pubbliche amministrazioni, è stata infatti modificata in modo tale da includere tutti i soggetti "già lavoratori privati o pubblici" collocati in quiescenza.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica è intervenuto ripetutamente sul tema al fine di fornire chiarimenti interpretativi e indicazioni operative al riguardo: in particolare con la circolare n. 6/2014, ha evidenziato che la norma riguarda qualsiasi lavoratore collocato in quiescenza, a prescindere dalla natura del precedente datore di lavoro o del soggetto che corrisponde il trattamento. Tale orientamento è stato successivamente abbandonato dalla circolare n. 4 del 10 novembre 2015, in cui si è precisato che il divieto non riguarda i lavoratori autonomi collocati in quiescenza, ma solo i lavoratori dipendenti pubblici o privati.


A superamento di tale ultima interpretazione, tuttavia, è intervenuta la giurisprudenza contabile³ che, secondo un orientamento da ritenersi ormai consolidato, ha evidenziato che *"l'uso del termine 'lavoratori' e non 'dipendenti' va interpretato proprio al fine di comprendere tutti i lavoratori, sia dipendenti che autonomi, a prescindere dall'attività lavorativa svolta prima di essere collocati in quiescenza, in coerenza, peraltro, con la ratio della disposizione di conseguire risparmi di spesa"*.

Tale interpretazione ha trovato conferma, più recentemente, anche nel parere del 18 dicembre 2020 dello stesso Dipartimento della Funzione Pubblica⁴ che, intervenendo ancora una volta sul tema, in linea con il citato orientamento giurisprudenziale, ha evidenziato che *"le previsioni di cui all'art. 5, comma 9, del citato decreto si applicano anche ai professionisti collocati in quiescenza presso enti privati di previdenza obbligatoria. Infatti, nel delineare il suo ambito di applicazione, la norma si riferisce alla categoria dei "lavoratori" ricomprendendo sia dipendenti sia autonomi a prescindere dall'attività lavorativa svolta. A tali soggetti possono essere attribuiti incarichi di studio, consulenza, direttivi, dirigenziali, o cariche in organi di governo, ferma restando la gratuità"*.

Alla luce di tali indicazioni, la norma in esame deve, dunque, intendersi riferita anche ai lavoratori autonomi collocati in pensione presso enti privati di previdenza obbligatoria quali la CNPADC.

Con i migliori saluti

Prof. Dott. Elbano de Nuccio



decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si applica al raggiungimento del limite ordinamentale di età più elevato previsto per i dipendenti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."

² Si evidenzia inoltre che, in seguito allo stato di emergenza sanitaria, ai sensi dell'art. 2-bis, co. 5, del DL 17 marzo 2020 n. 18, sono state disposte specifiche deroghe a quanto previsto dall'art. 5, co. 9, fino al 31 luglio 2020, in merito al conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.

³ Vd. Corte dei conti Lombardia Sez. contr. n. 425/2019, n. 180/2018, n. 148/2017, Sez. Piemonte n. 66/2018, Sezione Puglia n. 193/2014).

⁴ Vd. Parere DFP-0081269-P-18/12/2020.